

Sezione Lavoro 1 sezione
25034 / 2024

Letta l'istanza

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati ex art. 151 c.p.c. rilevato che:

- la istanza viene svolta invocando quali presupposti della modalità richiesta l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà nella loro individuazione nonché esigenze di celerità frustrate dal corposo numero di notifiche da effettuarsi e dal correlato onere economico;
- ritenuto che l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà della loro individuazione sono i presupposti della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. le cui modalità appaiono inoltre idonee a superare le esigenze di celerità e la parcellizzazione delle notifiche individuali sopra lamentate trattandosi comunque di un unico procedimento notificario a valere per la pluralità degli interessati;
- ritenuto che non appaiono inoltre dedotte circostanze particolari ovvero esigenze di maggiore celerità, di riservatezza e di tutela della dignità ai sensi dell'art. 151 c.p.c., uniche che giustificano il ricorso a forme di notificazione diverse da quelle ex lege stabilite;
- ritenuto che l'art. 150 c.p.c. prevede forme particolari che non possono essere derogate pena l'inesistenza della notificazione stessa;
- ritenuto che l'istanza deve quindi essere rigettata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Napoli, 10/12/2024

Il Giudice
dott.ssa Simona D'Auria